

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo verte su un errore di diritto in quanto il Tribunale avrebbe violato il diritto della ricorrente, sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, ad essere ascoltato preliminarmente all'adozione delle nuove misure restrittive.

Il secondo motivo verte su un errore di diritto e uno snaturamento dei fatti in quanto il Tribunale ha ignorato gli articoli presentati dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso in annullamento allo scopo di dimostrare che essa non sosteneva il regime siriano.

Il terzo motivo verte su un errore di diritto in quanto il Tribunale non ha dichiarato illegittime le disposizioni 27 e 28 della decisione 2013/255/PESC secondo le quali l'appartenenza alla famiglia Al-Assad o alla famiglia Makhoul costituisce un criterio autonomo che giustifica l'imposizione di una sanzione, invertendo, nella medesima occasione, l'onere della prova.

Impugnazione proposta il 26 marzo 2019 dalla Cham Holding Co. SA avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 gennaio 2019, causa T-413/16, Cham/Consiglio

(Causa C-261/19 P)

(2019/C 187/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Cham Holding Co. SA (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- conseguentemente, annullare la sentenza del 16 gennaio 2019, Cham/Consiglio, T-413/16;

Statuendo ex novo di:

- annullare la decisione (PESC) 2016/850 del 27 maggio 2016 e i conseguenti atti di esecuzione, nei limiti in cui riguardano la ricorrente;
- condannare il Consiglio alle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo verte su un errore di diritto in quanto il Tribunale ha violato il diritto della ricorrente, sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, ad essere ascoltato preliminarmente all'adozione delle nuove misure restrittive.

Il secondo motivo verte su un errore di diritto e una distorsione dei fatti in quanto il Tribunale ha ignorato gli articoli presentati dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso in annullamento allo scopo di dimostrare che essa non sosteneva il regime siriano.

Il terzo motivo verte su un errore di diritto in quanto il Tribunale non ha dichiarato illegittime le disposizioni 27 e 28 della decisione 2013/255/PESC secondo le quali l'appartenenza alla famiglia Al-Assad o alla famiglia Makhoul costituisce un criterio autonomo che giustifica l'imposizione di sanzioni, invertendo nella medesima occasione l'onere della prova.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Polymeles Protodikeio Athinon (Grecia) l'28 marzo 2019 — RM, SN/Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

(Causa C-262/19)

(2019/C 187/55)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Polymeles Protodikeio Athinon

Parti

Attori: RM, SN.

Convenuta: Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la disposizione di cui all'articolo 70, paragrafo 1, della legge 4235/2014, secondo cui «(...) Per quanto riguarda le ipoteche o le prenotazioni di ipoteche iscritte nei pertinenti registri immobiliari e, eventualmente, presso la competente Conservatoria a favore della banca "AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS A.E." (nel prosieguo: la Banca), già posta in liquidazione speciale, nei confronti di agricoltori persone fisiche o di agricoltori terzi persone fisiche sui loro immobili agricoli o sui loro impianti di produzione agricola al fine di garantire tutti i crediti della Banca derivanti dai prestiti – quota capitale, interessi, interessi di mora, compresi interessi sugli interessi scaduti e sugli interessi di mora, contributi, costi o spese e altri fondi come identificati nel relativo contratto di finanziamento — per concedere agli agricoltori, persone fisiche, finanziamenti a breve e a medio termine presso tale Banca che si riferiscono esclusivamente alla loro attività agricola e il pagamento dei quali è in ritardo, in tutto o in parte, l'importo del finanziamento per il quale è stata iscritta ipoteca o prenotazione di ipoteca si limita alla percentuale del centoventi per cento (120 %) del capitale finanziato, purché tutti i suddetti crediti della Banca derivanti dal finanziamento non